DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 74/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 dicembre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 1968 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 873 del 9 febbraio 1987 con i quali l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2000, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di Sezione dottor Italo Ricci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2000 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Italo Ricci

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2001.

IL DIRETTORE AMM.VO CONTABILE
(Avv. Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N. PER L'ESERCIZO 2000.

S O M M A R I O

1. – Premessa *Pag.* 13

2. – Generalità » 14

3. – Gli organi » 16

4. – Le strutture dell'Istituto. Il Comitato di valutazione. Il Servizio di controllo interno » 18

5. – Attività di ricerca. Linee scientifiche e progetti speciali ... » 20

6. – Il personale » 22

7. – Il Piano quinquennale 1999-2003, ed il Piano triennale 2001-2003 » 28

8. – Le delibere di bilancio e la vigilanza ministeriale » 30

9. – I risultati complessivi della gestione » 31

10. – Il rendiconto finanziario » 34

a) Le entrate » 34

b) Le spese » 38

11. – I residui attivi e passivi. La situazione amministrativa ... » 41

12. – La situazione patrimoniale » 46

13. – Conto economico » 49

14. – Conclusioni » 51

1. Premessa

1. – L'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e la gestione dello stesso ha formato oggetto di relazione al Parlamento sino all'esercizio 1999[1].

Con la presente la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge n. 259/1958 e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 2000.

[1] Esercizi 1987-1995: Atti Parlamentari; Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Doc. XV n. 61; esercizi 1996-1998: Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Doc. XV n. 253; esercizio 1999: Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Doc. XV, n. 329.

2. Generalità

2.1. – L'Istituto nazionale di fisica nucleare fu istituito dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche con il proprio decreto 8 agosto 1951, ed è stato dichiarato "ente di diritto pubblico con bilancio autonomo" con legge 15 dicembre 1971, n. 1240 (art. 25).

A seguito dell'avvenuta abrogazione della citata legge n. 1240 del 1971, disposta con la legge di riforma dell'E.N.E.A., l'Istituto è stato dichiarato "ente di diritto pubblico" con legge 5 novembre 1996, n. 573 (art. 6).

Il vigente regolamento generale dell'I.N.F.N., emesso ai sensi degli art. 8 e 17 della legge n. 168/1989 istitutiva dell'allora Ministero dell'Università e ricerca scientifica[2], circa la natura giuridica dello stesso dispone che l'Istituto, con sede in Frascati, è "Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ed ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168", e riguardo alle sue funzioni precisa che l'Istituto "promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, sub nucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico necessari all'attività in tali settori, nel rispetto dei principi di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381" (art. 1 e 2, primo comma).

2.2. – Nella precedente relazione sono state citate le disposizioni normative emesse dal Governo, sulla base dell'apposita delega di riordinamento degli enti pubblici nazionali concessa con legge 15 marzo 1997, n. 59. Si è trattato dei decreti legislativi 29 settembre 1999, n. 381 e 29 ottobre 1999, n. 419[3]. Successivamente non risulta che siano state emesse ulteriori disposizioni normative che interessino l'Istituto.

2.3. – Per quanto riguarda la normativa regolamentare dell'Istituto, si fa presente che il 25 maggio 2001 il Consiglio ha deliberato modifiche al Regolamento recante norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato (Delibera n. 7202/2001). Tale delibera è stata trasmessa all'allora Ministero dell'Università e

[2] In atto, a seguito della fusione con la Pubblica istruzione, denominato Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

[3] Si cfr. paragrafi 2.2 e 2.3.

della ricerca scientifica, a norma della legge 9 maggio 1989, n. 168[4], e in assenza di rilievi da parte degli organi vigilanti, ne è stata disposta la pubblicazione sulla G.U..

Non è stato invece aggiornato il vigente Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, deliberato il 14 aprile 1998 - del quale alcune modifiche puntuali sono state adottate con delibere consiliari del 29 ottobre 1999 e 28 giugno 2000 – provvedimento di cui si sottolinea l'urgenza ai fini dell'attuazione dei criteri dettati per le pubbliche amministrazioni con la riforma del bilancio statale e le specifiche norme sul C.N.R

2.4. – L'Istituto al fine di soddisfare meglio le proprie esigenze di carattere amministrativo e di adeguarsi alle vigenti disposizioni normative in materia[5], ha realizzato uno studio di fattibilità relativo alla modifica ed al miglioramento dei processi gestionali e del relativo sistema informativo[6].

Le linee guida che hanno orientato tale studio sono state le seguenti:

- miglioramento della qualità dei servizi e del livello di efficienza delle strutture;
- trasparenza della gestione amministrativa;
- controllo della gestione amministrativa;
- potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni degli organi gestionali.

I risultati di tale studio hanno consigliato l'Istituto a programmare la realizzazione di un nuovo sistema informativo, per il quale è stata predisposta da una ditta specializzata, scelta a seguito di apposita procedura concorsuale, la progettazione esecutiva del sistema informativo per l'attività gestionale dell'I.N.F.N..

A seguito di queste fasi ed al fine di dotarsi di detto sistema informativo gestionale (basato su una piattaforma denominata "ERP Esteso"), l'Ente ha fissato i requisiti tecnologici, funzionali ed organizzativi per la fornitura di dette licenze software e dei relativi servizi accessori per la realizzazione del nuovo sistema informativo gestionale, ed ha quindi indetto una gara pubblica al riguardo (delibera n. 7032, del 20 dicembre 2000). Il relativo bando è stato pubblicato nell'aprile scorso sulla G.U., in conformità al parere espresso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con atto n. 32/2001 del 22 marzo 2001.

[4] Nota in data 26 giugno 2001.

[5] Si ritiene rammentare il decreto legislativo n. 39/1993, il D.P.R. n. 452/1997 ed il D.P.R. n. 513/1997.

[6] La relativa gara pubblica, nella forma di appalto concorso, inizialmente non ha avuto esito per mancanza di offerta valida.

3. Gli organi

3.1. – Si ritiene ricordare che a norma del Regolamento generale dell'Istituto sono organi dello stesso il Presidente, il Consiglio direttivo, la Giunta esecutiva ed il Collegio dei revisori dei conti (art. 8).

Nella citata relazione 1996-98 sono state rammentate le norme statutarie che disciplinano i menzionati organi, le relative nomine nonché le funzioni ed i compiti degli stessi. A quanto precisato non può che rinviarsi[7].

3.2. – Si rammenta che la nomina dei Presidenti degli Enti di ricerca, fra i quali l'I.N.F.N., secondo il decreto legislativo n. 204/1998 (art. 6, secondo comma), è disposta con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dell'allora Ministro della ricerca scientifica, sentita la competente Commissione parlamentare, e ciò sulla base delle designazioni previste dalla normativa statutaria dei singoli Enti.

Sulla base di dette disposizioni, il Consiglio direttivo dell'Istituto con delibera del 30 novembre 2000 – cioè oltre un semestre prima della scadenza del mandato – ha designato il Presidente per il triennio 2001-2004 nella stessa persona di quello in carica (secondo mandato). Il decreto di nomina, per la durata di un triennio a decorrere dal 1° luglio 2001, è intervenuto in data 9 agosto 2001.

3.3. – A norma dell'ormai lontano decreto 26 luglio 1967 (art. 7), riprodotto successivamente nel vigente Regolamento generale (art. 10), "i rappresentanti eletti dal personale ed i componenti" del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati per un solo triennio consecutivo. Detta norma è stata sempre strettamente interpretata come disponente la durata della carica consiliare dei componenti "uti singuli". Da ciò il continuo susseguirsi di singole scadenze, e quindi di sostituzioni di membri consiliari cessati al termine del secondo triennio, raggiungendosi in tal modo una indubbia continuità di indirizzo nella volontà del massimo organo dell'Istituto.

3.4. – Circa gli attuali componenti della Giunta, per i quali è seguita la stessa formula della durata in carica di un triennio "uti singuli", si ritiene rammentare che nella riunione del 28 gennaio 2000 il Consiglio ha provveduto alla nomina elettiva di tre membri del detto organo, due a far data dal 1° maggio 2000, ed uno a partire dal 24 luglio 2000.

3.5. – Il Consiglio direttivo nella riunione del 28 giugno 2000 ha provveduto alla nomina per un triennio di un Vice-Presidente.

[7] Si cfr. paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5, relativi agli Organi dell'Istituto.